

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 86

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore **CARPENEDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1994

—————

Modifica dell'articolo 83 della Costituzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La tormentata vicenda che abbiamo vissuto due anni fa per eleggere il Presidente della nostra Repubblica mi esime da spiegazioni circa l'opportunità di modificare il terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione che definisce appunto la modalità di detta elezione.

Non mi resta quindi che aggiungere che il presente disegno di legge costituzionale ripropone per la elezione del Presidente

della Repubblica la positiva e concludente modalità di elezione del Presidente del Senato, con un'unica modifica riguardante il caso della parità di voti nel ballottaggio. Poichè per essere eletto Presidente della Repubblica bisogna aver almeno cinquant'anni, ritengo conveniente che, a parità di voti, sia eletto il candidato più giovane di età e non già il più anziano come avviene per la elezione del Presidente del Senato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'ultimo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto. È eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'Assemblea. Qualora non si raggiunga detta maggioranza neppure con un secondo scrutinio, si procede ad una terza votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel secondo scrutinio il maggior numero di voti.

Viene proclamato eletto il candidato che consegue la maggioranza, anche relativa, dei voti.

A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il candidato più giovane di età».